

Possibilità per persone single di nominare delle persone beneficiarie

Informazioni sulla clausola beneficiaria con esempi

A cosa mi serve una clausola beneficiaria?

Una clausola beneficiaria stabilisce cosa succede al suo capitale in caso di decesso se lei muore prima del pensionamento. Poiché le casse pensioni non sono soggette al diritto successorio, per le persone superstiti valgono condizioni speciali. Per questo motivo conviene riflettere per tempo sulle possibilità e sui provvedimenti necessari da adottare. Per tenere meglio conto della sua situazione personale, l'Asga consente di nominare altre persone beneficiarie oltre ad eventuali coniugi e partner registrate/partner registrati.

Il Regolamento della cassa dell'Asga disciplina le prestazioni per superstiti agli artt. 22–25. Se non desidera modificare l'ordine predefinito delle persone beneficiarie, non deve compilare una dichiarazione beneficiaria. In caso contrario, ha la possibilità di modificare individualmente l'ordine delle persone beneficiarie e la ripartizione delle quote secondo le possibilità riportate di seguito.

Deve presentare all'Asga per iscritto e firmato di suo pugno il modulo «Dichiarazione beneficiaria per persone single» finché è ancora in vita.

A tal fine, scarichi semplicemente l'apposito modulo dal sito www.asga.ch o lo compili su myAsga. Le confermiamo per iscritto di aver ricevuto la clausola beneficiaria che lei può revocare in qualsiasi momento per iscritto.

Chi ha diritto al mio capitale in caso di decesso?

Il capitale in caso di decesso è dovuto se lei muore prima del pensionamento. Il capitale in caso di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso, al netto di eventuali valori in contanti delle prestazioni sotto forma di rendita alla partner/al partner ai sensi dell'art. 23 e alla partner divorziata/al partner divorziato ai sensi dell'art. 23a, nonché al netto delle liquidazioni in capitale ai sensi dell'art. 23 n. 5 e 9 del Regolamento della cassa.

Hanno diritto al capitale di decesso le persone superstiti indicate di seguito:

- Gruppo a: la coniuge/il coniuge o la partner registrata/il partner registrato
- Gruppo b: la partner/il partner convivente ai sensi dell'art. 23 n. 2
- Gruppo c: la persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
- Gruppo d: le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole
- Gruppo e: le figlie e i figli ai sensi dell'art. 252 CC
- Gruppo f: i genitori
- Gruppo g: i fratelli e le sorelle
- Gruppo h: gli altri eredi legittimi nella misura della metà del capitale in caso di decesso, ad esclusione dell'ente pubblico

Nota

- ▶ Per meglio prendere in considerazione lo scopo della previdenza sulla base delle circostanze individuali, è possibile **definire individualmente la quota di ripartizione** fra gli aventi diritto **all'interno dei vari gruppi a–h**.
- ▶ È possibile **posporre** il **gruppo a** agli altri gruppi oppure **combinarlo** con tali gruppi.
- ▶ È inoltre possibile modificare l'**ordine** dei gruppi b–d o dei gruppi f–g.

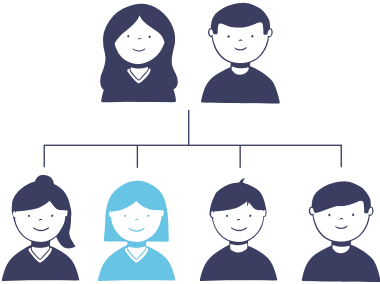
a condizione in ogni caso che l'Asga abbia ricevuto per iscritto una corrispondente dichiarazione beneficiaria prima del decesso.

Esempi

Persona single

Costellazione

Persona assicurata: single, senza figli, 3 fratelli/sorelle



Possibilità 1

Clausola beneficiaria al 1° posto (persone che desidera istituire come persone beneficiarie in prima istanza)

Gruppo	Clausola beneficiaria sì/no	Quota in %
Genitori	No	0
Fratello/sorella 1	Sì	33.33
Fratello/sorella 2	Sì	33.33
Fratello/sorella 3	Sì	33.33

Clausola beneficiaria – 2° posto (le persone beneficiarie di seconda istanza vengono considerate se tutte le persone beneficiarie al 1° posto sono decedute)

Gruppo	Clausola beneficiaria sì/no	Quota in %
Genitore 1	Sì	50
Genitore 2	Sì	50

Al 1° posto può istituire come persone beneficiarie sorelle e fratelli in parti uguali (ossa $\frac{1}{3}$ ciascuna/o). Al 2° posto può istituire come persone beneficiarie i genitori in parti uguali (50% l'uno) oppure al contrario (genitori al 1° posto, sorelle e fratelli al 2° posto).

Possibilità 2

Clausola beneficiaria – 1° posto (le persone che desidera nominare come beneficiarie in prima istanza)

Gruppo	Clausola beneficiaria sì/no	Quota in %
Genitori	No	0
Fratello/sorella 1	Sì	100
Fratello/sorella 2	No	0
Fratello/sorella 3	No	0

Clausola beneficiaria – 2° posto (le persone beneficiarie di seconda istanza vengono considerate se tutte le persone beneficiarie al 1° posto sono decedute)

Gruppo	Clausola beneficiaria sì/no	Quota in %
Genitore 1 (padre)	Sì	100
Genitore 2 (madre)	No	0

Può nominare come persona beneficiaria al 1° posto solo una delle sorelle/uno dei fratelli al 100%. Al 2° posto può nominare come persona beneficiaria il padre al 100%.

Impossibile

Non può nominare al 1° posto una sorella al 50% e la madre al 50% e in seguito al 2° posto le altre sorelle/gli altri fratelli e il padre, ognuna/o con una quota di 1/3.

Motivo: ai sensi dell'art. 24 n. 5 del Regolamento della cassa non è possibile combinare questi due diversi gradi di parentela (sorella e madre).

Nota

- Attenzione: in mancanza di una dichiarazione beneficiaria, si applica l'ordine summenzionato ai sensi dell'art. 24 n. 5 del Regolamento della cassa. Il capitale in caso di decesso spetta quindi ai genitori in parti uguali.

Questa scheda tecnica riveste esclusivamente carattere informativo e le indicazioni ivi contenute non danno luogo ad alcuna rivendicazione giuridica. Per la valutazione dei singoli casi si applicano esclusivamente le disposizioni legali e regolamentari.